

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili,  
commerciali, artigianali e industriali

**Circolare n. 42 M.I.S.A. (86) 22**

Prot. N. 25750/4101

Roma, 17 dicembre 1986

10. - Art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-rustici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, — punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto).

- *alberghi*: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;

- *motels*: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;

- *villaggi-albergo*: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;

- *residenze turistico-alberghiere*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985).

- *campeggi*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dell'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge 326.

- *villaggi turistici*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

- *alloggi agro-turistici*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

- *affittacamere*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

- *case e appartamenti per vacanze*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);

- *case per ferie*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

- *ostelli per la gioventù*: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

- *rifugi alpini*: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni metereologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:

1) Il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;